

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FRANCESCO CIRAULO

Seduta del 24/01/2020

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento rimborsabile in 120 rate mensili mediante mandato a pagare sullo stipendio, stipulato in data 19/10/2011 ed estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 51, il ricorrente, dopo avere inutilmente proposto reclamo, si rivolge all'Arbitro per ottenere il rimborso *ex art. 125-sexies* TUB delle commissioni e degli oneri assicurativi anticipatamente versati e non maturati, per un importo pari ad € 1.780,59.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario eccepisce la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione, in quanto relative a prestazioni preliminari all'erogazione del prestito; l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, della quota non maturata delle commissioni di gestione, calcolata secondo i principi contabili internazionali IFRS-IAS; la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione, in quanto attinenti ad attività di natura *up front*; l'avvenuto rimborso, ad opera della compagnia assicurativa, del premio rischio vita non goduto; la non rimborsabilità del premio assicurativo rischio impiego, trattandosi di costo sostenuto direttamente dalla banca e non già dal cliente.

Conclude chiedendo, pertanto, che il Collegio voglia, in via principale, rigettare il ricorso, ovvero, in via subordinata, circoscrivere l'importo dovuto a quello già offerto al ricorrente in sede di riscontro al reclamo (€ 795,28), o comunque decurtare dalle maggiori somme oggetto di condanna l'importo di € 711,92, già riconosciuto al ricorrente.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie**DIRITTO**

La controversia in esame concerne la mancata restituzione, da parte dell'intermediario, della quota degli oneri commissionali e assicurativi non maturati, corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento estinto anticipatamente.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 125-*sexies* TUB il consumatore ha diritto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. È altrettanto noto che, nel dare attuazione a tale norma, quest'Arbitro ha costantemente applicato, nel corso degli anni, il principio secondo cui andrebbero restituiti, conformemente ad un criterio proporzionale (c.d. *pro rata temporis*), i soli costi soggetti a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale (c.d. *recurring*), ma non anche quelli imputabili alla fase delle trattative e della formazione del contratto (c.d. *up front*), considerati non ripetibili (Coll. coord., dec. n. 6167/14, n. 10003/17, n. 10035/16). Per consolidato orientamento, inoltre, sono sempre stati ritenuti rimborsabili dall'intermediario finanziatore, per la parte non maturata, anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012; Coll. coord., dec. n. 6167/2014).

Di recente, tuttavia, la Corte di Giustizia Europea, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE in materia di contratti di credito ai consumatori, ha stabilito che detta norma - sostanzialmente corrispondente all'art. 125-*sexies* TUB - debba essere interpretata nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi a carico del consumatore, compresi, pertanto, anche quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (CGUE, 11 settembre 2019, causa C-383/18, *Lexitor*).

Sulla scorta di tale pronuncia - ritenuta applicabile anche alle controversie ancora pendenti, in ragione dell'efficacia retroattiva unanimemente riconosciuta alle sentenze interpretative della CGUE (Cass., n. 5381/17; Cass., n. 2468/16) - il Collegio di Coordinamento ha da ultimo stabilito, con decisione n. 26525/19 (alle cui ampie motivazioni integralmente si rimanda), che l'art. 125-*sexies* cit., integrando l'esatta e completa attuazione dell'art. 16 dir. 2008/48/CE, vada applicato includendo nel diritto del consumatore alla riduzione del costo integrale del credito anche i costi *up front*, al di là di ogni differenza, nominalistica o sostanziale, con gli altri oneri previsti in contratto.

Quanto alle concrete modalità di restituzione dei costi istantanei, inoltre, il Collegio di coordinamento ha ammesso l'applicabilità di un criterio di calcolo diverso da quello utilizzato con riferimento agli oneri continuativi (purché rispondente in ogni caso ad un principio di proporzionalità), ritenendo di poterlo individuare, sia pure con indicazione non vincolante, nello stesso criterio adottato dalle parti contraenti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito. Ferma restando la rimborsabilità dei costi *recurring* secondo il tradizionale criterio *pro rata temporis*, pertanto, la restituzione dei costi istantanei potrebbe avvenire (anche, ma non necessariamente) secondo il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale) utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento del prestito.

In base a tali premesse, cui questo Collegio ritiene di poter prestare adesione, può essere deciso il caso in esame.

Ebbene, l'analisi delle disposizioni contrattuali concernenti le voci di costo delle quali è stato chiesto il rimborso induce ad affermare quanto segue:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- le commissioni di attivazione (lett. B del prospetto economico) sono da considerare *recurring*, in quanto poste a copertura di eventi (rischi) anche successivi alla concessione del finanziamento;
- le commissioni di gestione (lett. C) sono qualificate come *recurring* dallo stesso contratto, che, difatti, ne prevede la rimborsabilità *pro quota* in caso di estinzione anticipata (art. 3.1);
- le commissioni di intermediazione (lett. G) hanno carattere *up front*, essendo destinate a remunerare le attività, prodromiche all'erogazione del finanziamento, svolte dall'intermediario del credito intervenuto.

Quanto agli oneri assicurativi per il rischio vita (lett. E), infine, si precisa che il contratto ne prevede la restituzione secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza. Tuttavia, mancando agli atti del procedimento copia del modulo di adesione alla copertura assicurativa e delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Collegio ritiene che il rimborso debba avvenire secondo il metodo *pro rata temporis*, stante l'assenza di prova in ordine alla pattuizione di un criterio alternativo. L'intermediario ha peraltro affermato – con dichiarazione vincolante, non contestata dalla controparte – che la Compagnia assicuratrice ha già restituito al ricorrente il premio vita non goduto, nella misura di € 199,96.

Nessuna retrocessione dovrà avere luogo, di contro, con riguardo al premio assicurativo rischio impiego, posto che il contratto non prevede, con riferimento a tale voce di costo, alcun onere a carico del ricorrente.

Alla luce di quanto sin qui osservato, il Collegio ritiene che il ricorrente abbia diritto alla restituzione dei sopra citati oneri *recurring* secondo il tradizionale criterio *pro rata temporis*, potendosi invece fare applicazione, relativamente alle voci di costo *up front* (commissioni per l'intermediario del credito), del suddetto criterio della curva degli interessi, secondo il piano di ammortamento del prestito.

Tenuto conto dei rimborsi già effettuati (€ 511,96 per commissioni di gestione, riconosciuti in sede di conteggio estintivo, ed € 199,96 relativi al premio non goduto), al ricorrente compete la complessiva somma di € 1.175,20 (di cui € 563,67 per commissioni di attivazione, € 220,90 per quota residua commissioni di gestione, € 295,84 per commissioni intermediario del credito ed € 94,79 per quota residua premio non goduto).

L'importo offerto in via transattiva dall'intermediario resistente non appare quindi sufficiente a soddisfare le effettive ragioni di credito di parte ricorrente, le cui domande vanno pertanto accolte, nei limiti sopra specificati.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.175,20.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI